



AVAMPROGETTO / Marzo 2016

Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale dell'ordinanza del 27 giugno 2007¹ sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)

1. Situazione iniziale

L'OPMed è entrata in vigore il 1° settembre 2007 contemporaneamente alla legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche (LPMed).

La modifica del 20 marzo 2015 della LPMed rende necessaria anche una revisione dell'ordinanza.

Una volta entrata in vigore, la legge imporrà a tutti i medici, medici-dentisti, chiropratici, farmacisti e veterinari che desiderano esercitare professioni mediche universitarie di essere iscritti nel registro delle professioni mediche MedReg (art. 33a cpv. 1 nuova LPMed [di seguito nLPMed]). I diplomi e le conoscenze linguistiche di chi desidera esercitare una professione medica universitaria figureranno nel registro MedReg (art. 50 cpv. 1 lett. d^{bis} e d^{ter} nLPMed e art. 3 lett. d e g-k dell'ordinanza sul registro LPMed³).

L'OPMed preciserà in questo contesto le modalità riguardanti le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio secondo l'articolo 33a capoverso 1 lettera b della nLPMed (art. 11a), l'eccezione (art. 11b), l'iscrizione nel registro delle conoscenze linguistiche e la loro prova (art. 11c), nonché le esigenze minime secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera a della nLPMed che una formazione deve soddisfare affinché il diploma che la attesta possa essere iscritto nel registro (art. 11d).

La revisione della LPMed sostituisce anche l'espressione «libero esercizio della professione» con «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale»⁴. La terminologia dell'ordinanza è adeguata di conseguenza.

Anche l'accesso all'esercizio della professione di farmacista è modificato nella legge. L'attuale nozione di «libero esercizio» della professione necessita unicamente di un diploma federale in farmacia o di un diploma estero riconosciuto dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO). Con l'entrata in vigore delle modifiche della LPMed sarà necessario anche un titolo di perfezionamento federale o un titolo di perfezionamento riconosciuto dalla MEBEKO per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione «nel settore privato sotto la propria responsabilità», come previsto per medici e chiropratici (art. 36 cpv. 2 nLPMed). La legge rivista prevede che i farmacisti in possesso di un'autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione continueranno ad essere autorizzati ad esercitare nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale su tutto il territorio svizzero, mentre coloro che prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 non avevano ottenuto un titolo di perfezionamento riceveranno un titolo corrispondente al perfezionamento pratico e teorico che hanno assolto (art. 65 cpv. 1 nLPMed). Di conseguenza, nell'OPMed (art. 18b cpv. 1 e 2) si è introdotta una disposizione transitoria che disciplina questo cambio di regime per i farmacisti.

La nuova legge federale del 30 settembre 2011⁵ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), che sostituisce la legge sull'aiuto alle università (LAU)⁶ e la legge federale

¹ RS 811.112.0

² RS 811.11

³ RS 811.117.3

⁴ FF 2013 5363, p. 5371, n. 2

⁵ RS 414.20

⁶ [RS 414.20]

sulle scuole universitarie professionali (LSUP)⁷, ha modificato gli articoli della LPMed relativi all'accREDITAMENTO dei cicli di studio e impone di rivedere le disposizioni dell'ordinanza che vi fanno riferimento.

Inoltre, i cicli di perfezionamento in genetica medica e in oncologia medica sono spostati al numero 1 dell'allegato 1. In chirurgia vascolare e in chirurgia toracica sono istituiti due nuovi titoli federali di perfezionamento e inseriti nel numero 3 dell'allegato 1.

Nell'allegato 5 sono aggiunti emolumenti per tener conto della nuova procedura di verifica e di registrazione dei diplomi prevista nell'articolo 33a capoverso 2 lettera b della nLPMed. È previsto un emolumento anche per l'iscrizione delle conoscenze linguistiche secondo l'articolo 11c. I titolari di diplomi e titoli di perfezionamento federali che all'entrata in vigore della modifica della LPMed erano già registrati nel MedReg sono esentati dall'emolumento di cui al numero 3b dell'allegato 5 per l'iscrizione delle lingue dei diplomi e dei titoli di perfezionamento ottenuti (cfr. art. 18b cpv. 4). I titolari di diplomi e di titoli di perfezionamento esteri riconosciuti sono esentati dall'emolumento per l'iscrizione della lingua nazionale documentata nell'ambito della procedura di riconoscimento (cfr. art. 18b cpv. 4).

2. Commenti alle modifiche

La terminologia relativa ai dentisti è stata modificata nelle versioni francese e italiana della LPMed a scopo di uniformazione. Dall'entrata in vigore delle disposizioni riviste della legge, il termine «medico-dentista/médecin-dentiste» sarà impiegato nell'articolo 2 capoverso 1 lettera b. La terminologia delle versioni francese e italiana dell'OPMed è adeguata di conseguenza agli *articoli 2 capoverso 1 lettera c, 12 capoversi 1 e 2 lettera b* e nel titolo dell'*allegato 2*.

Gli articoli 1 capoverso 4 e 4 capoverso 2 sono inseriti nell'avamprogetto di modifica dell'ordinanza, in modo da poter introdurre l'abbreviazione «MEBEKO» della Commissione delle professioni mediche.

Articolo 5 Banca dati della MEBEKO

L'articolo 5 è stato ristrutturato per ottenere una migliore coerenza tra i capoversi che lo compongono.

Capoverso 1: la MEBEKO iscrive nella propria banca dati (Meduse) i dati rilevanti relativi ai diplomi federali (*lett. a*), ai diplomi esteri riconosciuti secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed (*lett. b*), ai diplomi secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed (*lett. c*), ai diplomi esteri verificati secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed (*lett. d*) e ai diplomi equivalenti secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed (*lett. e*). Registra inoltre le informazioni rilevanti riguardanti i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed (*lett. f*), i titoli di perfezionamento esteri verificati secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed (*lett. g*) e i titoli di perfezionamento equivalenti secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed (*lett. h*). Come conseguenza dell'obbligo d'iscrizione introdotto dall'articolo 33a capoversi 1 lettera a e 2 della nLPMed, in futuro la MEBEKO dovrà iscrivere i dati rilevanti relativi ai diplomi che autorizzano, nel Paese in cui sono stati rilasciati, l'esercizio sotto vigilanza professionale di una professione medica universitaria ai sensi della LPMed (cfr. art. 3 lett. k della nuova ordinanza sul registro LPMed). La commissione dovrà controllare e iscrivere i diplomi secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera a dellanLPMed, ovvero i diplomi rilasciati negli Stati terzi (Stati diversi da quelli dell'Unione europea [UE] o dell'Associazione europea di libero scambio [AELS]) e quelli rilasciati nell'UE o nell'AELS che non possono essere riconosciuti, per esempio a causa della nazionalità del titolare (*lett. c*). *Lettere d e g:* dall'entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre 2012⁸ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS), nella banca dati della MEBEKO sono registrati i dati relativi ai diplomi e ai titoli di perfezionamento esteri verificati dei prestatori di servizi che esercitano una professione medica universitaria.

⁷ RS 414.71

⁸ RS 935.01

Capoverso 2: il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO iscriverà nella banca dati Meduse anche i dati personali riguardanti i titolari di diplomi elencati al capoverso 1 lettere a-e.. La banca dati includerà anche le informazioni relative alle conoscenze linguistiche delle persone iscritte (*lett. h*) in virtù dell'articolo 50 capoverso 1 lettera d^{ter} della nLPMed, che affida alla MEBEKO il compito d'iscrivere nel registro MedReg le conoscenze linguistiche dei titolari dei diplomi.

Capoverso 3: oltre ai dati di cui al capoverso 2, il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO registrerà in Meduse anche i dati dei diplomi elencati al capoverso 1 lettere a-e.

Capoverso 4: oltre ai dati di cui al capoverso 2, il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO registrerà nella banca dati anche i dati dei titoli di perfezionamento elencati al capoverso 1 lettere f-h.

Capoverso 5: la MEBEKO iscrive costantemente e gratuitamente nel MedReg i dati raccolti relativi ai diplomi o ai titoli di perfezionamento (cfr. art. 3 dell'ordinanza rivista sul registro LPMed).

Capoverso 6: il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO mette a disposizione dell'organizzazione responsabile i dati necessari all'attribuzione del numero d'identificazione univoco delle persone appartenenti a una professione medica (GLN) conformemente ai capoversi 2 e 3.

Sezione 2: Formazione universitaria

Nell'attuale versione dell'OPMed questa sezione contiene solo l'articolo 9. Ora è completata con un nuovo articolo 8 e il titolo della sezione è modificato per corrispondere al contenuto degli articoli 8 (Standard di qualità) e 9 (Istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta per i cicli di studio). Il nuovo titolo della sezione diventa quello dell'articolo 9.

Articolo 8 Standard di qualità

L'articolo 7 lettera b delle Direttive del 28 maggio 2015 del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITamento nel settore universitario svizzero (Direttive per l'accREDITamento LPSU)⁹ prevede che gli standard di qualità possano essere contenuti in una legge speciale. Secondo l'articolo 60 LPMed in combinato disposto con l'articolo 24 capoverso 1 LPMed, il Consiglio federale può emanare standard di qualità che concretizzano i criteri di accREDITamento specifici per ogni professione medica universitaria. Gli standard di qualità per l'accREDITamento di ciascun ciclo di studio delle professioni mediche universitarie previste dall'articolo 8 permettono di garantire il rispetto degli articoli della LPMed relativi alla formazione universitaria (soprattutto dell'art. 6 e segg. LPMed). Aiutano così a garantire il coordinamento tra l'accREDITamento secondo la LPSU e quello secondo la LPMed (cfr. art. 23 cpv. 1 LPMed).

Articolo 9 Istituzione di accREDITamento internazionalmente riconosciuta per i cicli di studio

In precedenza questo titolo era quello della sezione 2. Per effetto del nuovo articolo 8 esso non è più adeguato come titolo di sezione, ma è più specificatamente adeguato al contenuto dell'articolo 9 e per tale motivo è spostato in quel punto.

Articolo 11 capoverso 2

La modifica serve a precisare che spetta all'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento accREDITata presentare la domanda di accREDITamento per tale ciclo.

⁹RS 414.205.3

Sezione 3a: Conoscenze linguistiche secondo l'articolo 33a LPMed

L'articolo 33a capoverso 4 LPMed conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i particolari relativi alle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione (cfr. art. 33a cpv. 1 lett. b nLPMed).

In futuro questa nuova sezione dovrebbe quindi stabilire il livello minimo di conoscenze linguistiche necessarie per esercitare una professione medica universitaria ai sensi dell'articolo 33a capoverso 1 lettera b nLPMed (art. 11a), le relative deroghe (art. 11b) e i mezzi per attestare tali conoscenze ai fini dell'iscrizione nel MedReg (art. 11c).

Articolo 11a Conoscenze linguistiche necessarie secondo l'articolo 33a capoverso 1 lettera b LPMed

Questa disposizione deve essere collegata con l'articolo 33a capoverso 1 lettera b della nLPMed, secondo cui chi esercita una professione medica universitaria deve disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. Inoltre, secondo il capoverso 3 lettera b dello stesso articolo, il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria nel settore pubblico o nel settore privato sotto vigilanza professionale disponga di tali conoscenze.

Il livello di conoscenze linguistiche richiesto in questo articolo è inteso come livello minimo necessario per esercitare una professione medica universitaria e corrisponde al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue¹⁰. Al livello B2 la persona deve poter farsi capire spontaneamente ed esprimersi correntemente, in modo tale che sia possibile una conversazione con parlanti nativi senza eccessiva fatica. La persona deve essere capace di esprimersi in maniera chiara e articolata e di sviluppare un'opinione su argomenti inerenti la sua professione e deve essere inoltre capace di esporre i pro e i contro delle diverse opzioni.

L'articolo descrive un livello di lingua minimo generale per chi vuole esercitare una professione medica. Queste esigenze linguistiche devono garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza. Spetterà al datore di lavoro determinare la lingua e il livello (equivalente o superiore al livello B2) necessari per garantire un corretto esercizio dell'attività professionale nel settore pubblico o nel settore privato sotto vigilanza professionale (art. 33a cpv. 3 lett. b nLPMed). Il buon esercizio di alcune attività professionali richiederà un livello di conoscenze linguistiche più elevato rispetto ad altre. Uno psichiatra che lavora a contatto con i pazienti, per esempio, dovrà probabilmente avere competenze linguistiche più elevate rispetto a un medico che lavora come ricercatore in un laboratorio senza contatto con i pazienti.

In particolare, il datore di lavoro può ottenere una prima informazione sulle conoscenze linguistiche della persona consultando il registro. L'iscrizione delle lingue nel registro ha in primo luogo uno scopo informativo, ma da sola non riuscirebbe a garantire un livello di conoscenze linguistiche adeguato per il posto in questione. L'iscrizione indica che la persona registrata ha dimostrato di possedere conoscenze linguistiche corrispondenti nel complesso a un livello B2. Tuttavia, le informazioni contenute nel registro possono non più essere aggiornate o non attestare il livello di lingua necessario per il buon svolgimento dell'attività concretamente prevista. Nell'ambito della sua valutazione, il datore di lavoro può anche basarsi su altri elementi che consentono di dimostrare le competenze linguistiche, come per esempio l'esperienza professionale in un posto analogo nella lingua in questione. Per quanto riguarda le conoscenze orali, la padronanza di una lingua può essere anche valutata tramite un colloquio specifico in vista della professione esercitata.

¹⁰ http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp; http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp;

Articolo 11b Eccezione concernente le conoscenze linguistiche secondo l'articolo 33a LPMed

L'articolo concretizza la facoltà conferita al Consiglio federale dall'articolo 33a capoverso 4 della nLPMed di stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche. La disposizione permette di ovviare alle eventuali difficoltà di assunzione che potrebbero derivare dall'obbligo per il personale medico di disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.

Secondo il capoverso 1 dovrebbe essere possibile rinunciare temporaneamente ad esigere dal personale medico che esercita nel settore pubblico o nel settore privato sotto vigilanza professionale le conoscenze linguistiche di cui all'articolo 11a per garantire l'assistenza ai pazienti (*lett. a*). Questo presuppone tuttavia che non si sia potuto trovare personale medico universitario in grado di documentare tali conoscenze (*lett. b*) e che la sicurezza dei pazienti sia garantita (*lett. c*). In un simile caso, spetta al datore di lavoro determinare quando nella sua struttura (studio medico, ospedale ecc.) si configura una situazione di penuria di personale in grado di compromettere la garanzia di assistenza medica ai pazienti. Una situazione di questo tipo potrebbe richiedere l'applicazione del capoverso 1 e portare a rinunciare in via eccezionale e temporanea alle esigenze linguistiche richieste dalla legge. La sicurezza dei pazienti va garantita in tutti i casi. Spetta ancora una volta al datore di lavoro stabilire se la persona interessata può esercitare la professione senza mettere in pericolo la sicurezza dei pazienti. Se necessario, dovrà adottare le misure necessarie per compensare la mancanza di conoscenze linguistiche.

Le conoscenze mancanti dovranno essere acquisite e documentate entro un anno dall'inizio dell'attività in questione (*cpv. 2*). Il datore di lavoro dovrà esercitare con particolare attenzione il proprio ruolo di sorveglianza e controllare che la persona intraprenda effettivamente i passi necessari per migliorare le proprie competenze linguistiche in modo da acquisire rapidamente il livello necessario per un buon esercizio della professione. Spetterà poi al diretto interessato far iscrivere nel MedReg le conoscenze linguistiche acquisite.

Articolo 11c Iscrizione e attestazione delle conoscenze linguistiche del titolare del diploma

Capoverso 1: la MEBEKO iscrive nel MedReg le lingue conosciute dalla persona registrata nella misura in cui il livello corrisponde almeno a quello descritto nell'articolo 11a capoverso 1. Questo livello coincide globalmente al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (cfr. commento all'art. 11a cpv. 1). L'iscrizione indica che la persona, mediante uno dei mezzi di prova di cui al capoverso 2, ha dimostrato di disporre in un dato momento delle conoscenze linguistiche corrispondenti globalmente al livello B2 nella lingua considerata. Tuttavia, le indicazioni del registro possono non essere più aggiornate.

Le informazioni sulle conoscenze linguistiche che figurano nel registro hanno carattere puramente informativo e non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo di valutare se le conoscenze linguistiche del suo collaboratore sono sufficienti per il buon esercizio della professione secondo l'articolo 33a capoverso 3 lettera b della nLPMed.

Nell'ambito del rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo la LPMed (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. c nLPMed) le autorità cantonali possono ottenere informazioni preliminari sulle conoscenze linguistiche del richiedente consultando il MedReg. Poiché ha valore puramente informativo, l'iscrizione di queste conoscenze non sostituisce il controllo da parte del Cantone che, in sede di rilascio dell'autorizzazione, dovrà verificare che il richiedente possieda le conoscenze linguistiche necessarie nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del Cantone.

Capoverso 2: prima d'iscrivere le conoscenze linguistiche nel MedReg, la MEBEKO esamina i mezzi di prova presentati secondo il capoverso 2 e stabilisce se consentono di dimostrare il livello richiesto per un'iscrizione nel registro MedReg. Le conoscenze linguistiche possono essere dimostrate mediante uno dei seguenti mezzi di certificazione:

- diploma recente (conseguito non più di sei anni prima) internazionalmente riconosciuto (*lett. a*). Esistono organismi certificati che svolgono esami e rilasciano diplomi di lingua internazionalmente

riconosciuti. Molti di questi istituti utilizzano – o si apprestano a farlo – la griglia del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il Goethe Institut per il tedesco, l'Alliance française per il francese, l'Università di Siena e l'Accademia Italiana di Lingua di Firenze per l'italiano, l'Istituto Cervantes per lo spagnolo nonché l'Università di Cambridge per l'inglese sono tra gli istituti che hanno sviluppato i diplomi di lingua più diffusi e internazionalmente riconosciuti; oppure

- titolo di formazione o di perfezionamento nella professione medica universitaria e nella lingua corrispondente (*lett. b*). Ad essere determinante è la lingua nella quale è stata assolta la formazione o il perfezionamento e non la lingua in cui il diploma è stato rilasciato; oppure

- esperienza professionale clinica, a tempo pieno o parziale, nella professione medica universitaria corrispondente e nella lingua in questione della durata minima di tre anni nei dieci anni che precedono la domanda di registrazione (*lett. c*).

Se giunge alla conclusione che le prove fornite sono insufficienti per dimostrare il livello di conoscenze linguistiche richiesto, la commissione rifiuta l'iscrizione nel registro delle conoscenze linguistiche e motiva questo rifiuto in una decisione.

Capoverso 3: le conoscenze linguistiche della lingua principale orali e scritte si presuppongono sufficienti per l'iscrizione nel registro. Secondo la definizione dell'Ufficio federale di statistica la lingua principale corrisponde alla lingua in cui la persona pensa e che padroneggia meglio. Il termine è subentrato a quello di «lingua madre», utilizzato fino al 1980 nel censimento della popolazione e nelle statistiche federali. In caso di dubbio, prima di iscrivere una lingua nel registro la MEBEKO può procedere alle dovute verifiche utilizzando in particolare uno dei mezzi di prova di cui al capoverso 2.

Sezione 3b: Esigenze minime relativa alla formazione finalizzata all'ottenimento di un diploma secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed

Articolo 11d

L'articolo 33a capoverso 4 della nLPMed attribuisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire le esigenze minime riguardanti la formazione finalizzata all'ottenimento del diploma di cui all'articolo 33a capoverso 2 lettera a della legge. *L'articolo 11d* dell'ordinanza fissa le esigenze minime che devono soddisfare le formazioni affinché il diploma possa essere iscritto nel registro.

Per i medici e i chiropratici la formazione svolta in un'università o in una scuola universitaria di un livello riconosciuto equivalente deve essere di almeno sei anni di studio a tempo pieno o corrispondere almeno a 5500 ore di insegnamento teorico e pratico. La formazione dei farmacisti e veterinari deve essere equivalente ad almeno cinque anni di studio a tempo pieno o corrispondere ad almeno 4500 ore. Per quanto riguarda i medici-dentisti che svolgono i loro studi all'interno dell'UE, la formazione è stata portata a almeno 5000 ore dalla direttiva 2005/36/CE¹¹, modificata dalla direttiva 2013/55/UE¹². Questa durata è stata recepita nell'articolo dell'ordinanza quale esigenza minima ai sensi dell'articolo 33a capoverso 2 lettera a della nLPMed al fine di adeguare il livello di esigenze a quello richiesto nei Paesi dell'UE.

La formazione deve prevedere un insegnamento sia teorico che pratico. La formazione pratica, che viene spesso assolta in una struttura sanitaria non universitaria, dev'essere dispensata sotto la sorveglianza di un'università o di una scuola universitaria di un livello riconosciuto equivalente.

Articolo 13 Fornitori di servizi

La versione francese dell'ordinanza contiene ancora erroneamente una disposizione all'*articolo 13*, che va eliminata. L'articolo 13 non esiste più, dato che è stato abrogato dall'allegato 2 numero 2

¹¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255/22

¹² Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), GU L 354/132

dell'ordinanza del 26 giugno 2013¹³ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS), in vigore dal 1° settembre 2013.

Articolo 14 capoverso 1

L'articolo (*frase introduttiva e lett. a*) è stato adeguato alla nuova espressione «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» della nLPMed, che sostituisce l'espressione «libero esercizio della professione».

Let. b: la menzione dello studio medico è stralciata, poiché secondo la nuova espressione utilizzata nella legge «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» il termine «studio medico» è troppo limitato.

Sezione 6: Disposizioni finali

Articolo 18a capoversi 1 e 3

I capoversi 1 e 3 delle disposizioni transitorie riguardanti la modifica dell'ordinanza del 17 novembre 2010 dovrebbero essere abrogati poiché il loro contenuto – il primo riguardante il conseguimento del titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale nella fase d'introduzione di questo nuovo titolo e il secondo riguardante il rilascio dei primi titoli federali di perfezionamento in farmacia – non è più pertinente in quanto le fasi transitorie sono concluse.

Articolo 18b Disposizioni transitorie della modifica del ...

Con l'entrata in vigore della modifica della LPMed del 20 marzo 2015, i farmacisti dovranno aver conseguito un titolo federale di perfezionamento per poter esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. *L'articolo 18b capoversi 1 e 2* disciplina le disposizioni transitorie applicabili al titolo di perfezionamento in farmacia d'officina o d'ospedale.

Capoverso 1: i titolari di un diploma federale in farmacia (o di un diploma estero riconosciuto in farmacia) ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della professione prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale ma che al momento dell'entrata in vigore della nLPMed non avevano ancora ottenuto il titolo di perfezionamento federale in farmacia d'officina potranno richiederlo entro tre anni dall'entrata in vigore della presente revisione purché soddisfino le seguenti condizioni:

- aver conseguito un titolo di perfezionamento privato in farmacia d'officina; oppure
- aver concluso prima del 2001 un perfezionamento teorico in farmacia d'officina e aver svolto attività d'officina per almeno due anni nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di rilascio del titolo federale di perfezionamento.

Secondo il *capoverso 2* i titolari di un diploma federale in farmacia (o di un diploma estero riconosciuto in farmacia) ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della professione prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale ma che al momento dell'entrata in vigore della nLPMed non avevano ancora ottenuto il titolo di perfezionamento federale in farmacia d'ospedale potranno richiederlo entro tre anni dall'entrata in vigore della presente revisione purché siano titolari di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'ospedale.

I titolari di titoli di perfezionamento in farmacia ottenuti nell'UE/AELS potranno presentare una domanda di riconoscimento alla MEBEKO. I titolari di titoli di perfezionamento esteri che non possono essere

¹³ RS 935.011

riconosciuti e le persone che hanno già svolto una parte del perfezionamento dovranno presentare una domanda per il conseguimento di un titolo federale di perfezionamento all'organizzazione responsabile del perfezionamento (Pharmasuisse), che deciderà se e in che misura la formazione già svolta può essere computata per il conseguimento di un titolo federale di perfezionamento (cpv. 1 e 2).

Capoverso 3: i nuovi titoli federali di perfezionamento in chirurgia vascolare e in chirurgia toracica potranno essere rilasciati una volta che i rispettivi cicli di perfezionamento saranno stati accreditati secondo la LPMed. Stando alla pianificazione attuale, la procedura di accreditamento si concluderà il 31 agosto 2018 (cfr. le spiegazioni concernenti l'allegato 1, numero 3).

Capoverso 4: i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento federale che al momento dell'entrata in vigore della nLPMed figurano già nel MedReg sono esonerati dall'onere della prova secondo l'articolo 11c e dall'emolumento secondo il numero 3b dell'allegato 5 per quanto riguarda le lingue dei diplomi e dei titoli di perfezionamento ottenuti. Per i titolari di diplomi e titoli esteri riconosciuti l'esenzione concerne la lingua nazionale certificata nell'ambito della procedura di riconoscimento dinanzi alla MEBEKO.

Le informazioni relative alle conoscenze linguistiche sono già state verificate e registrate nella banca dati della MEBEKO.

Un'eventuale domanda di iscrizione di conoscenze linguistiche supplementari è invece retta dalla nuova procedura ordinaria introdotta con la presente revisione ed è soggetta a emolumento¹⁴.

Cifra III

Gli articoli 40 e 41 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁵ sull'assicurazione malattie (OAMal) dovrebbero essere adeguati per tenere conto del nuovo obbligo imposto ai farmacisti di possedere un titolo federale di perfezionamento per esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale (cfr. art. 36 cpv. 2 nLPMed). Di conseguenza le loro formulazioni dovrebbero essere analoghe a quelle degli articoli 38 e 39 OAMal che riguardano i medici.

È inoltre necessario adeguare gli articoli 39 capoverso 2, 41 capoverso 2 e 43 OAMal per tenere conto dell'obbligo di disporre di un'autorizzazione all'esercizio della professione che figura nella LPMed rivista. Gli articoli dell'OAMal rinverranno d'ora in poi in generale all'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LPMed.

Per concludere, la versione francese dell'articolo 44 capoverso 1 OAMal dovrebbe essere corretta eliminando la congiunzione «o» tra le lettere a e b in modo tale che corrisponda alle versioni tedesca e italiana.

Secondo il *capoverso 1* delle *disposizioni transitorie* della modifica dell'OAMal, i farmacisti che all'entrata in vigore delle modifiche della LPMed stanno assolvendo il perfezionamento pratico biennale ai sensi dell'articolo 40 OAMal possono essere autorizzati ad esercitare in qualità di fornitori di prestazioni se concludono la formazione entro i due anni successivi all'entrata in vigore della LPMed rivista. Secondo il *capoverso 2* i farmacisti autorizzati a fornire prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al momento dell'entrata in vigore della presente revisione parziale continuano ad essere autorizzati.

Allegati

Allegato 1 Perfezionamento dei medici

¹⁴ A questo proposito si vedano anche le spiegazioni relative all'allegato 5.

¹⁵ RS 832.102

Numero 1: i titoli federali di perfezionamento in genetica medica e in oncologia medica sono spostati dal numero 3 al numero 1 (riconoscimento automatico secondo l'articolo 25 della direttiva 2005/36/CE) a causa della decisione dell'8 giugno 2015¹⁶ del Comitato misto UE-Svizzera che modifica l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP)¹⁷ di inserire queste specializzazioni nell'allegato III al punto 1g dell'ALCP.

Numero 3: su riserva dell'accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispondenti (art. 23 cpv. 2 LPMed), sono istituiti due nuovi titoli federali di perfezionamento in chirurgia vascolare e in chirurgia toracica e inseriti nel *numero 3*. Secondo la pianificazione attuale, la procedura di accreditamento si concluderà il 31 agosto 2018. Per i cicli di perfezionamento in chirurgia toracica e in chirurgia vascolare, tuttora di diritto privato, esistono da vari anni per entrambi i cicli società specializzate indipendenti. Dopo essere stati titoli di formazione approfondita (*Schwerpunkte*) all'interno del perfezionamento in chirurgia generale e di quello in chirurgia cardiaca e vascolare toracica, dal 1° gennaio 2015 questi due titoli sono ufficialmente riconosciuti dalla FMH come specializzazioni di diritto privato. L'istituzione dei due cicli indipendenti consente una riduzione in termini assoluti del tempo di formazione per gli specialisti, ma aumenta la durata relativa della formazione specifica. Si tratta di adeguare il perfezionamento alle realtà della pratica chirurgica e all'evoluzione della tecnica medica, che è particolarmente rapida in queste due discipline.

Allegato 3a

Perfezionamento dei farmacisti

Specializzazioni e relativa durata secondo gli articoli 10–15 della direttiva 2005/36/CE¹⁸

Il titolo dell'allegato viene precisato. I titoli di perfezionamento sono riconoscibili secondo il regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui agli articoli 10–15 della direttiva 2005/36/CE.

Allegato 5 Emolumenti

Sono introdotti emolumenti per il controllo dei diplomi secondo l'articolo 33a capoverso 2 della nLPMed e la loro iscrizione nel MedReg. In virtù dell'articolo 10 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁹ sugli emolumenti (OgeEm), si potrà esigere un anticipo delle spese, segnatamente per le persone che presenteranno una domanda di registrazione del loro diploma senza essere domiciliate in Svizzera. È previsto un emolumento anche per la verifica e l'iscrizione delle conoscenze linguistiche secondo l'articolo 11c (*n. 3b*). Ne sono esentati i casi contemplati all'articolo 18b capoverso 4.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni

Per la Confederazione, l'esecuzione degli articoli 11c e 11d, ossia la verifica delle conoscenze linguistiche e dei diplomi prima della loro iscrizione nel registro MedReg, richiederà risorse supplementari di personale pari a quattro unità equivalenti a tempo pieno per il biennio 2018-2019 e due unità a partire dal 2020. Le spese corrispondenti saranno coperte integralmente dagli emolumenti.

Per i Cantoni, la presente modifica non avrà ripercussioni né finanziarie né in termini di personale.

¹⁶ Decisione n. 1/2015 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica l'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU **2015** 2497)

¹⁷ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**)

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina dell'allegato 1 n. 1

¹⁹ RS **172.041.1**

4. Ripercussioni per le persone che esercitano professioni mediche, altri partner e il pubblico

La verifica e l'iscrizione dei diplomi e delle conoscenze linguistiche imporrà alle persone che esercitano professioni mediche universitarie di presentare alla MEBEKO i documenti necessari a tal fine (cfr. art. 11c cpv. 2 e 3 e art. 11d). Per attestare le conoscenze linguistiche, in alcuni casi sarà necessario l'ottenimento di un certificato ad hoc, come per esempio un diploma di lingua. Talvolta sarà eventualmente necessario sbrigare formalità amministrative che permettano di stabilire se la formazione che porta al diploma corrisponde alle esigenze minime fissate dall'ordinanza secondo l'articolo 11d. Sono previsti emolumenti per la verifica e l'iscrizione delle conoscenze linguistiche di cui all'articolo 11c nonché per la verifica e l'iscrizione dei diplomi secondo l'articolo 33a capoverso 2 della nLPMed (all. 5, n. 2a e 3b).

Per poter esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale i farmacisti devono essere in possesso di un titolo di perfezionamento federale (art. 36 cpv. 2 nLPMed). L'articolo 18b capoversi 1 e 2 precisa le disposizioni transitorie per l'ottenimento di un titolo di perfezionamento federale in farmacia. Per il resto l'associazione mantello pharmaSuisse dovrà pronunciarsi in merito alle domande di conseguimento di un titolo federale di perfezionamento. La Confederazione, in collaborazione con pharmaSuisse, dovrà inoltre informare sulle nuove disposizioni riguardanti l'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.

Ai fini della necessaria verifica, i datori di lavoro potranno raccogliere informazioni preliminari sulle conoscenze linguistiche dei loro collaboratori consultando il MedReg.

L'iscrizione nel MedReg di tutti i diplomi e delle conoscenze linguistiche consentirà una maggiore trasparenza e una migliore informazione del pubblico. Sarà infatti possibile scegliere un professionista della salute in base, per esempio, alle conoscenze linguistiche di cui dispone.